



**Parte prima - N. 17**

**Anno 53**

**29 giugno 2022**

**N. 196**

ATTO DI INDIRIZZO - RISOLUZIONE

**Oggetto n. 5341 - Risoluzione sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) – COM(2022)68 del 23 febbraio 2022. Osservazioni della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e esame di sussidiarietà ai sensi del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona**

**La I Commissione “Bilancio Affari generali ed istituzionali”  
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia - Romagna**

- visto l’articolo 38, comma 4, del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa e la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 “Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale”, in particolare gli articoli 3, 4, 6, 7 e 7 bis;
- visti gli articoli 24, comma 3, e 25 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”;
- visto l’articolo 5 del Trattato sull’Unione europea e il Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- vista la risoluzione n. 3328 del 11 maggio 2021 dell’Assemblea legislativa sulla Sessione europea 2021 - Indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia - Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell’Unione Europea, in particolare i punti n. 40 e n. 43;
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) – COM(2022)68 del 23 febbraio 2022;
- vista la comunicazione della Commissione europea dal titolo “Una strategia europea per i dati” - COM(2020) 66 del 19 febbraio 2020;
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo “Plasmare il futuro digitale dell’Europa” – COM(2020) 67 del 19 febbraio 2020;
- vista la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla governance europea dei dati (Atto sulla governance dei dati) COM(2020)767 del 25 novembre 2020;
- visto il Patto per il lavoro e per il clima che la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto a dicembre 2020 con enti locali, sindacati, imprese, scuola, atenei, associazioni ambientaliste, Terzo settore e volontariato, professioni, Camere di commercio e banche che indica, tra gli assi trasversali necessari per generare un nuovo sviluppo sostenibile, la trasformazione digitale dell’economia e della società a partire da tre componenti imprescindibili: l’infrastrutturazione, il diritto di accesso e le competenze delle persone;
- vista la legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 “Sviluppo regionale della società dell’informazione”;
- vista la deliberazione assembleare n. 38 del 23/02/2021 recante “ADER - Agenda digitale dell’Emilia-Romagna 2020-2025: Data Valley Bene Comune”, approvata ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 11 del 2004, che definisce una specifica *data strategy* regionale coerente con quella europea che abilita il flusso di dati e un più ampio livello di utilizzo, garantendo alti livelli di privacy, sicurezza, protezione e compatibilità con le norme;
- vista la delibera di Giunta regionale n. 1965 del 21/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione linee di indirizzo per la trasformazione digitale 2021-2023” in attuazione della strategia “Data valley bene comune”
- considerato che le tecnologie generano una quantità crescente di dati che sono una componente fondamentale dell’economia digitale il cui utilizzo può portare a mezzi e livelli di creazione di valore completamente nuovi;
- considerato che i dati sono un bene non rivale e quindi possono essere utilizzati all’infinito senza che ciò incida sulla loro qualità o disponibilità;
- considerato che l’Unione europea sta lavorando ad una strategia di trasformazione digitale incentrando la propria azione su dati, tecnologia e infrastrutture per rafforzare la propria sovranità in questo ambito e sostenere uno sviluppo equo e sostenibile a beneficio di cittadini, imprese e ambiente;
- considerato che per cogliere le opportunità dell’economia digitale, occorre dotarsi di una regolamentazione dell’accesso ai dati e del relativo utilizzo al fine di sfruttare meglio il loro potenziale, facilitando l’accesso, la condivisione e la messa in comune dei dati e garantendo portabilità e interoperabilità;

- considerato che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) – COM(2022) 68 del 23 febbraio 2022 (di seguito "proposta di regolamento") è uno dei principali interventi di attuazione della Strategia europea dei dati con cui la Commissione europea mira a rimuovere gli ostacoli all'accesso ai dati e a disciplinare obblighi, diritti e compensi per la messa a disposizione di dati nell'ambito delle relazioni *business-to-consumer* (B2C), *business-to-business* (B2B), *business-to-government* (B2G), al fine di garantire un'equa ripartizione del valore dei dati tra tutti gli operatori economici, tutelando al contempo le PMI dalla posizione dominante delle grandi imprese;
- considerato che la proposta di regolamento consentirà agli enti pubblici, istituzioni, agenzie o organismi dell'Unione europea di utilizzare i dati detenuti dalle imprese in situazioni di emergenza pubblica o altre situazioni eccezionali al fine di rafforzare il processo decisionale sulla base di dati concreti e orientati al risultato;
- considerato che la proposta di regolamento intende aumentare anche il grado di fiducia verso il mercato digitale al fine di sostenere lo sviluppo di servizi di trattamento dei dati in tutti i settori dell'economia, attraverso norme di interoperabilità e un sistema di tutele che garantiscano agli utenti la portabilità dei dati e impediscano il trasferimento illecito di dati;
- considerato che la proposta di regolamento mira a promuovere il completamento del mercato interno dei dati, in conformità all'art. 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ed è coerente con le seguenti norme vigenti nel settore normativo interessato: Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea; in materia di trattamento dei dati personali, Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679; Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Direttiva (UE) n. 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione);
- considerato altresì che la proposta di regolamento sostiene il conseguimento degli obiettivi del *Green Deal*, è in linea con gli obiettivi della strategia industriale ed è coerente con il piano d'azione sulla proprietà intellettuale;
- considerato che nel quadro degli obiettivi definiti dalla strategia dell'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna 2020-2025, la Regione Emilia-Romagna sta portando avanti un percorso progettuale finalizzato a realizzare una piattaforma dei dati, strumento necessario per la condivisione dei dati e delle potenzialità di analisi a livello di ecosistema regionale, e un catalogo regionale dei dati inteso quale fonte di alimentazione della piattaforma che supporterà la condivisione dei dati;
- considerato che il Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative regionali nel controllo della sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell'ambito del cd. *early warning system* e che l'articolo 25 della legge 234 del 2012 disciplina la modalità di partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- considerata l'importanza di rafforzare il dialogo tra i livelli parlamentari anche sugli aspetti di merito delle proposte e delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel contesto del dialogo politico tra Parlamenti nazionali e Istituzioni dell'Unione europea e considerato che l'articolo 9 della legge 234 del 2012, disciplinando la partecipazione delle Camere al dialogo politico, nel comma 2, prevede espressamente che: "I documenti (delle Camere) tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25";
- considerato che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) – COM(2022)68 del 23 febbraio 2022 fa parte degli atti segnalati nell'ambito della Sessione europea 2021, sui quali l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si sono impegnate a valutare, al momento della effettiva presentazione, l'opportunità di inviare osservazioni al Governo ai sensi della legge n. 234 del 2012, articolo 24, comma 3, per gli aspetti di competenza regionale, oltre all'eventuale esame della sussidiarietà delle proposte legislative da parte dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 25 della stessa legge;
- considerato altresì che ai sensi dell'art. 3 ter della L.R. 16/2008 "*La Regione Emilia-Romagna garantisce la partecipazione degli enti locali, dei portatori di interesse e dei cittadini del territorio emiliano-romagnolo alle proprie attività di partecipazione alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione*

europa” promuovendo “...consultazioni sulle singole iniziative e proposte di atti legislativi dell’Unione europea, in particolare su quelle segnalate in esito ai lavori della sessione europea dell’Assemblea legislativa, e tengono conto dei risultati delle consultazioni nell’ambito delle attività di partecipazione alla fase ascendente...” avvalendosi, a tal fine, anche della Rete europea regionale;

- considerato che in attuazione degli indirizzi espressi nella risoluzione oggetto n. 3328 - "Sessione Europea 2021", sulla proposta di regolamento è stata avviata la consultazione sulla piattaforma di *e-democracy* della Regione Emilia-Romagna PartecipAzioni nel periodo dal 04/04/2022 al 01/05/2022 attraverso un questionario predisposto dal nucleo di valutazione;
- vista la nota tecnica e gli allegati (questionario e risposte) contenente l’analisi quantitativa e qualitativa dei contributi ricevuti;
- considerata, infine, l’opportunità di partecipare, già in fase ascendente, al processo decisionale dell’Unione europea e ai negoziati che seguiranno attraverso la formulazione di osservazioni e l’attivazione di tutti gli strumenti a disposizione delle Regioni;

a) **esprime sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull’accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati)**, – COM(2022)68 del 23 febbraio 2022 le seguenti osservazioni:

La base giuridica, art. 114 del TFUE, appare correttamente individuata in quanto la proposta di regolamento mira a garantire che le misure ivi contenute siano applicate in modo coerente in tutti gli Stati membri al fine di promuovere il completamento del mercato interno dei dati, favorendo la circolazione dei dati del settore pubblico, di imprese e dei cittadini, nel rispetto dei diritti relativi a tali dati e degli investimenti effettuati per la loro raccolta e nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e della disciplina del segreto commerciale e industriale nel contesto dell’utilizzo dei dati tra imprese o da parte dei consumatori. Ai fini dell’applicazione del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, che prevede il coinvolgimento delle Assemblee legislative nel controllo di sussidiarietà in collaborazione con i rispettivi Parlamenti nazionali nell’ambito del cd. *early warning system*, la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà e proporzionalità come definiti dall’articolo 5, paragrafi 3 e 4, del TUE.

**Per quanto attiene al merito della proposta:**

1. in generale, **ritiene** che gli obiettivi del Data act siano coerenti con gli obiettivi definiti nella strategia digitale regionale di massima condivisione dei dati, elevato livello di accesso per i produttori dei dati ed elevata tutela della *privacy* e dei segreti commerciali;
2. **riconosce** che il Data act avrà un impatto evidente per la crescita dell’economia digitale nel nostro territorio fortemente attrattivo per innovazione e crescita sostenibile. Le aziende, e soprattutto le start up, grazie all’abbattimento delle barriere per l’ingresso sul mercato, potranno avere accesso a dati e beneficiare di condizioni favorevoli per l’elaborazione di strategie di sviluppo, ricerca e innovazione senza alcuna limitazione dovuta all’esistenza di barriere d’accesso precostituite all’origine (fenomeno del *lock-in*);
3. **riconosce** altresì i vantaggi che deriveranno dal Data act rispetto all’azione amministrativa degli enti pubblici del territorio, i quali potranno avere accesso ai dati detenuti dalle imprese in caso di emergenze o altre finalità di carattere eccezionale e, grazie all’uso e all’interpretazione dei dati, migliorare il processo decisionale e dare risposte più efficienti e tempestive ai cittadini;
4. **evidenzia** la necessità che deriverà dal Data Act di rafforzare l’utilizzo degli *standard* di interoperabilità fra le pubbliche amministrazioni al fine di rendere possibile la collaborazione sia tra le stesse amministrazioni che tra queste e soggetti terzi, senza vincoli sulle implementazioni ed evitando integrazioni *ad hoc*;
5. **valuta**, pertanto, positivamente la proposta di regolamento finalizzata a creare uno spazio unico europeo di dati eliminando gli ostacoli all’accesso ai dati per gli operatori pubblici e privati ed incentivando l’utilizzo e la condivisione intersettoriale al fine di garantire un’equa ripartizione del loro valore tra tutti i soggetti che partecipano all’economia digitale;

*con riferimento all’art. 4 – Diritto degli utenti di accedere ai dati generati dall’uso di prodotti o servizi correlati e di utilizzarli*

6. **evidenzia** l’utilità della previsione normativa relativa a diritti e obblighi per la condivisione dei dati da impresa a consumatore (B2C), ritenendo in particolare che la condivisione dei dati generati dai dispositivi connessi ad internet, i cosiddetti dispositivi IoT, aumenti la democratizzazione e la trasparenza dei dati

che vengono raccolti dai titolari dei dati e stimoli altresì lo sviluppo di una maggiore consapevolezza dei propri dati e del loro valore;

7. **ritiene** che la previsione relativa alla tutela dei segreti commerciali non sia sufficientemente precisa per cui sarebbe necessario specificare con maggiore accuratezza le "misure specifiche necessarie" per tutelare la riservatezza dei segreti commerciali, al fine di garantire una maggiore tutela alle imprese;

*con riferimento all'art. 5 – Diritto di condividere i dati con terzi*

8. **ritiene** che anche la condivisione dei dati tra imprese (B2B), ad esclusione delle imprese designate come *gatekeeper*, sia molto importante in quanto potrebbe avere un positivo impatto sull'economia, in particolare sulla crescita di aziende esistenti, oppure sullo sviluppo di imprese innovative e anche di nuove professioni che potrebbero emergere in relazione sia a nuove soluzioni di *hardware e/o software*, sia a nuove modalità di utilizzo dei dati;

9. in generale, **sottolinea** come la condivisione dei dati, sia a favore degli utenti che di terzi, sia condizione necessaria per la realizzazione del mercato unico digitale, la cui creazione è obiettivo strategico dell'Unione europea, pur nella consapevolezza che questo potrebbe comportare un aumento dei costi a carico del titolare dei dati per la gestione dei dati e la messa in sicurezza delle infrastrutture *software*, oltre che degli oneri relativi ad una puntuale formazione del personale necessario per la gestione di questa attività;

*con riferimento all'art. 9 – Compensazione per la messa a disposizione dei dati*

10. **ritiene** adeguata la previsione del Data act che stabilisce le condizioni applicabili agli obblighi di messa a disposizione dei dati da parte del titolare a favore di terze parti. Nello specifico, questo significa che il titolare dei dati e il destinatario concordano, sulla base del principio della libertà contrattuale, le condizioni per l'accesso, che dovranno essere eque, trasparenti e non discriminatorie, e gli eventuali compensi che dovranno essere ragionevoli. Il compenso dovrà cioè essere inteso non come pagamento dei dati ma necessario per coprire i costi sostenuti e gli investimenti necessari per la messa a disposizione dei dati;

11. **valuta** positivamente quanto disposto in merito agli eventuali compensi che le micro, piccole o medie imprese devono riconoscere al titolare dei dati per la messa a disposizione degli stessi. Tali compensi, dei quali dovrà essere conosciuta la base di calcolo, non dovranno costituire un onere eccessivo per PMI e micro imprese, e pertanto non potranno eccedere i costi direttamente connessi alla messa a disposizione dei dati.

*con riferimento agli articoli:*

*14 – Obbligo di mettere a disposizione i dati sulla base di necessità eccezionali*

*15 – Necessità eccezionale di utilizzare i dati*

12. **concorda** con la disposizione che prevede un obbligo per le imprese di condividere gratuitamente i dati con gli enti pubblici, agenzie e istituzioni (B2G) per la sola finalità di affrontare casi di eccezionali, ad esempio emergenza sanitaria, calamità naturali, incidenti di cybersicurezza, o favorire la ripresa economica dopo una situazione di emergenza, poiché in tutti questi casi l'interesse pubblico prevale sull'interesse dei titolari dei dati;

13. **ritiene** sproporzionata la norma che prevede l'esclusione delle micro e piccole imprese dagli obblighi di fornire i dati a enti pubblici, agenzie e istituzioni anche nei casi di necessità eccezionali e di interesse pubblico specifico, soprattutto in relazione ad un territorio quale quella della Regione Emilia-Romagna il cui sistema produttivo è caratterizzato in prevalenza da micro (3-9 addetti) e piccole (10-49 addetti) imprese, a controllo soprattutto individuale/familiare;

14. **ritiene** corretto che, qualora gli enti pubblici, agenzie e istituzioni richiedano alle imprese dati per finalità diverse da quelle legate a necessità eccezionali, venga riconosciuto al titolare dei dati un compenso non superiore ai costi sostenuti più un margine ragionevole;

*con riferimento all'art. 18 – Soddisfacimento delle richieste di dati*

15. **evidenzia** le difficoltà di attuazione del principio *once-only* in base al quale il titolare dei dati può rifiutarsi, anche in caso di emergenza pubblica, di condividere con enti pubblici, agenzie e istituzioni gli stessi dati precedentemente già forniti ad altri enti pubblici, agenzie e istituzioni per la medesima finalità. La difficoltà è insita nella estrema eterogeneità del sistema della pubblica amministrazione italiana il cui sviluppo organizzativo, tecnologico e strumentale è frammentario e rende difficoltoso lo sviluppo di una strategia unitaria relativa all'uso e condivisione dei dati pubblici.

16. **sottolinea** come il rifiuto del titolare dei dati di condividerli con enti pubblici, agenzie e istituzioni in caso di emergenza pubblica, possa incidere negativamente sul processo decisionale rallentandolo o, addirittura, pregiudicando gli esiti;

*con riferimento agli articoli:*

24 – *Clausole contrattuali relative al passaggio da un fornitore di servizi di trattamento dei dati a un altro*

25 – *Abolizione graduale delle tariffe di passaggio*

26 – *Aspetti tecnici del passaggio ad altri fornitori*

17. **evidenzia** che il Data Act dispone che i fornitori di servizi *cloud*, *edge* e altri servizi di trattamento dati devono eliminare gli ostacoli commerciali, tecnici, contrattuali ed organizzativi al fine di garantire agli utenti l'esercizio del diritto di passare ad altro fornitore di servizi *cloud*, *edge* e altri servizi di trattamento dati;

18. **ritiene** proporzionate le disposizioni che regolano il passaggio ad altro fornitore di servizi di trattamento dati e, in particolare: la definizione di clausole contrattuali che disciplinano chiaramente i diritti dell'utente e gli obblighi del fornitore di un servizio di trattamento dati, la graduale abolizione delle tariffe imposte dai fornitori di servizi di trattamento dei dati all'utente, l'obbligo per il fornitore di servizi di trattamento dati di rendere comunque disponibili su richiesta dell'utente tutti i suoi dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;

*con riferimento agli articoli:*

28 – *Prescrizioni essenziali in materia di interoperabilità*

30 – *Prescrizioni essenziali relative ai contratti intelligenti per la condivisione dei dati*

19. **evidenzia** che gli operatori degli spazi di dati, i fornitori di servizi di trattamento e i venditori di applicazioni che utilizzano contratti intelligenti hanno l'obbligo di rispettare alcune prescrizioni essenziali al fine di facilitare la interoperabilità dei dati e dei servizi di condivisione dei dati;

20. **ritiene**, in generale, che le prescrizioni in materia di interoperabilità previste dalla proposta, quali descrizione sufficiente di set di dati nel rispetto dei principi FAIR, restrizioni all'uso, licenze, metodologia di raccolta dei dati, vocabolari, interfacce di programmazione delle applicazioni API) siano utili e sufficientemente chiare;

*in conclusione:*

21. **esprime** una valutazione positiva della proposta con riferimento a finalità e obiettivi;

22. **evidenzia** tuttavia le seguenti criticità precedentemente messe in luce riferibili a:

- punto 7, relativo alla necessità di specificare con maggiore precisione le misure necessarie per tutelare i segreti commerciali;
- punto 13, relativo alla opportunità di includere le micro e le piccole imprese tra i soggetti che sono tenuti a condividere i dati con enti pubblici, agenzie e istituzioni nei casi di necessità eccezionali;

23. **dispone** l'invio della presente Risoluzione alla Giunta della regione Emilia – Romagna, per garantire il massimo raccordo tra gli organi della Regione nello svolgimento delle rispettive attività e competenze, assegnate dalla legge e dal regolamento e invita la Giunta a trasmettere la presente Risoluzione al Governo e alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, quali osservazioni ai fini della formazione della posizione italiana, ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della legge n. 234 del 2012;

24. **dispone** l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ai sensi dell'articolo 25 della legge 234 del 2012 e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 9 della legge 234 del 2012;

25. **impegna** la Giunta ad informare l'Assemblea legislativa sul seguito dato alle osservazioni della regione Emilia-Romagna sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) oggetto della presente Risoluzione e sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo;

26. **dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'articolo 25 della legge 234 del 2012 e, per favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Emilia – Romagna e ai membri emiliano – romagnoli del Comitato delle Regioni, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee.

*Approvata a maggioranza dalla Commissione I Bilancio Affari generali ed istituzionali nella seduta del 22 giugno 2022.*